

ASSOCIAZIONE IMPIEGATI
IN QUIESCENZA DELLA
REGIONE SICILIANA



Palermo 29 Luglio 2014

Prot.n° 3918

/UNI


On.le Giovanni Ardizzone
Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
Palermo

On.le Antonino Dina
Presidente Commissione II°
Bilancio e Programmazione
Palermo

OGGETTO: Considerazioni in merito all'art. 23 " Contributo di solidarietà " del Disegno di legge n.782/A.-

L'articolo del disegno di legge in oggetto indicato presenta profili di incostituzionalità per le motivazioni che, di seguito, vengono evidenziate.

In primo luogo va precisato che la Regione siciliana non ha alcuna potestà legislativa che la abiliti all'emanazione di tale normativa. Fra le competenze legislative previste dallo Statuto agli articoli 14 (legislazione esclusiva) e 17 (legislazione concorrente) non se ne rinviene alcuna, fra quelle alla stessa attribuite, riguardante la materia in argomento. Nel caso in esame trattasi, in particolare, di una imposizione di natura certamente tributaria che dispone una decurtazione patrimoniale del trattamento pensionistico, fattispecie non rientrante, sicuramente, fra quelle previste dallo Statuto, che la Regione può deliberare per il proprio fabbisogno finanziario. Né si può asserire che la Regione istituisce il menzionato contributo di solidarietà in forza dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni. La predetta legge statale non prevede, infatti, alcuna delega di attribuzione a favore delle Regioni in merito alla



ASSOCIAZIONE IMPIEGATI
IN QUIESCENZA DELLA
REGIONE SICILIANA



possibilità per le stesse di una ulteriore applicazione, né di integrazioni riguardanti aliquote aggiuntive.

Le semplici motivazioni che precedono appaiono sufficienti per chiudere il discorso in ordine alla competenza della Regione.

Si evidenziano, comunque, altri motivi di incostituzionalità che si rinvergono nella norma proposta in quanto la stessa va a ledere principi conclamati nella costituzione riguardanti, in particolare, gli articoli 2, 3 e 53. Con tale disposizione, avente certamente natura tributaria, la Regione, infatti, imponendo un prelievo sul trattamento economico complessivo dei propri pensionati “ non garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza, a parità di reddito, con le altre categorie di pensionati (dello Stato, di altri Enti pubblici, ecc.) essendo tale prelievo ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati regionali, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi (vedasi sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013). La norma andrebbe, pertanto, a “violare i parametri costituzionali invocati” dagli articoli precitati non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità nella misura, ma anche specificamente sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di elevati trattamenti, ed i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi”.

La norma sarebbe, quindi, in contrasto con il principio di uguaglianza tributaria e di capacità contributiva, nonché con il principio solidaristico in quanto colpirebbe la sola categoria dei pensionati regionali, lasciando indenni tutte le diverse categorie degli altri settori. Salta evidente l'irrazionalità dell'intervento previsto, nella considerazione ed a maggiore ragione, ove si tenga conto che la Regione non avrebbe, tra l'altro, competenza a colpire categorie di pensionati di diversi altri settori.

Associazione Impiegati in Quiescenza
della Regione Siciliana
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Covais)

Sindacato Autonomo Dipendenti
della Regione Siciliana
IL SEGRETARIO GENERALE
(Fulvio Pantano)